

Sent. n. 12/2022

Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano

La Sezione Disciplinare
del Consiglio Superiore della Magistratura

Composta dai Signori:

Avv. David ERMINI

- Vice Presidente del Consiglio
Superiore della Magistratura

Presidente

Prof. Avv. Fulvio GIGLIOTTI

- Componente eletto dal Parlamento

Dott. Carmelo CELENTANO

- Magistrato di legittimità

Dott.ssa Paola Maria BRAGGION

- Magistrato di merito

Dott. Giuseppe MARRA

- Magistrato di merito

Componenti

Dott. Antonio D'AMATO

- Magistrato di merito

Relatore

con l'intervento dei Sostituti Procuratori Generali dott. Luigi Cuomo e dott.ssa Mariella De Masellis, delegati dal Procuratore Generale presso la Corte Suprema di Cassazione e con l'assistenza del magistrato addetto alla Segreteria della Sezione Disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura, ha pronunciato la seguente

S e n t e n z a

nel procedimento disciplinare n. 153/2020 R.G. nei confronti del

NOME 1

Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di **UFF. 1**,
(difeso dal dott. **NOME 2**)

incolpato

A) dell'illecito disciplinare di cui all'art. 4, comma 1, lett. d), del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, in relazione agli artt. 61, 609-bis e 609-septies c.p., per avere, approfittando dell'assenza di altre persone e agendo con rapidità di azione in modo da sorprendere e da superare insidiosamente le altrui capacità reattive di difesa, all'interno dell'Hotel **HOTEL 1** di **LUOGO 1** (nella serata tra l'11 e il 12 dicembre 2015), compiuto atti sessuali nei confronti della dott.ssa **NOME 3** (Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di **UFF. 2**), che alloggiava presso la struttura alberghiera per partecipare il 12 dicembre 2015 alla riunione del Comitato Direttivo Centrale dell'**ASSOCIAZIONE 1** di cui era componente unitamente al dott. **NOME 1**, che erano consistiti in abbracci, nello stringere a sé la vittima, nel palpeggiarle il seno sinistro e nel baciarla più volte con la lingua nel tentativo di farle aprire la bocca, accompagnando tali gesti con le parole “*ti desidero... vieni nella mia stanza... ti prego...*”.

Con i fatti sopra descritti, benché l'azione penale non sia stata iniziata per mancanza di querela della persona offesa, il dott. **NOME 1** ha posto in essere una condotta idonea a ledere la propria immagine di magistrato e il prestigio dell'intera magistratura.

Notizia circostanziata dei fatti acquisita in data 10 settembre 2020.

B) dell'illecito disciplinare di cui agli artt. 1 e 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, per avere, attraverso la condotta di cui al capo A) che precede, in violazione del dovere di correttezza e di equilibrio, tenuto un comportamento gravemente scorretto nei confronti della dott.ssa **NOME 3** (Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di **UFF. 2**), in quanto lesivo della dignità personale e della libertà sessuale della persona offesa, la cui fiducia veniva carpita facendo leva sul rapporto professionale e sulla relazione di amicizia, oltre che sulla comune appartenenza al Comitato Direttivo Centrale dell'**ASSOCIAZIONE 1**.

Notizia circostanziata dei fatti acquisita in data 10 settembre 2020.

Conclusioni delle parti

Il Procuratore Generale conclude chiedendo l'irrogazione della sanzione della perdita di anzianità per mesi tre.

La Difesa conclude chiedendo l'assoluzione per essere rimasti esclusi gli addebiti o, in subordine, per essere il fatto di scarsa rilevanza ai sensi dell'art. 3 bis del d.lgs. n. 109/2006.

Svolgimento del procedimento

Il presente procedimento trae origine dalle dichiarazioni rese dalla dott.ssa **NOME 3** nel procedimento disciplinare instaurato a suo carico, per effetto dell'acquisizione delle *chat* rinvenute nella memoria del telefono del dott. **NOME 4**.

In particolare, la messaggistica via *whatsapp* fra il dott. **NOME 4** e la dott.ssa **NOME 3** faceva risaltare la ferma contrarietà di quest'ultima alla nomina del dott. **NOME 1** quale procuratore della Repubblica di **UFF. 3**. In più messaggi, risalenti al maggio 2019, infatti, la dott.ssa **NOME 3** sollecitava il dott. **NOME 4** ad intervenire presso i componenti togati e laici del CSM, per metterli in guardia dall'esprimere il loro voto a favore del dott. **NOME 1**, cui si riferiva appellandolo ripetutamente "*porco*", avendo palesato altresì la sua ferma determinazione, ove non fosse stata assecondata dal dott. **NOME 4**, a contattare personalmente i componenti del Consiglio Superiore, dichiarandosi disposta a tutto, pur di scongiurare la nomina del dott. **NOME 1**.

Per tali ragioni, la Procura Generale presso la Corte di Cassazione si determinava ad avviare il procedimento disciplinare nei confronti della medesima dott.ssa **NOME 3**, incolpata per aver posto in essere, dunque, comportamenti gravemente scorretti nei confronti del dott. **NOME 1**, volti ad interferire nell'attività del Consiglio Superiore della Magistratura, in sede di conferimento dell'ufficio direttivo di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di **UFF. 3**.

Nell'interrogatorio reso dinanzi alla Procura Generale (10.9.2020), la dott.ssa **NOME 3**, motivava il dispregiativo ("*porco*") utilizzato nei confronti del dott. **NOME 1**, fondandolo su di un episodio di molestie sessuali perpetrate ai suoi danni dal medesimo dott. **NOME 1** la sera dell'11.12.2015 presso l'hotel **HOTEL 1** di **LUOGO 1**, ove i due alloggiavano, separatamente. In particolare, il fatto si era verificato, al rientro dalla cena, alla quale avevano partecipato il dott. **NOME 1** e la dott.ssa **NOME 3**, unitamente con il collega dott. **NOME 5**. I tre magistrati erano a **LUOGO 1**, dovendo partecipare, il giorno dopo, ad una riunione del Comitato Direttivo Centrale dell'**ASSOCIAZIONE 1**, del quale essi stessi erano componenti.

Tali dichiarazioni, riflettenti comportamenti del dott. **NOME 1** rilevanti sul piano disciplinare, venivano acquisite dalla Procura Generale per gli accertamenti e le determinazioni di competenza. Copia del verbale di interrogatorio del 10.9.2020 veniva altresì trasmessa alla Procura della

Repubblica presso il Tribunale di **UFF. 3**, per le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale (procedimento n. **XXX** RG NR) nei confronti del dott. **NOME 1**, definito, poi, con decreto di archiviazione del 23.11.2020 del GIP presso il medesimo Tribunale, su conforme richiesta del P.M, per improcedibilità dell'azione per difetto di querela in ordine al delitto ex art. 609-*bis* cp.

Con atto del 2.12.2020, la Procura Generale presso la Corte di Cassazione promuoveva l'azione disciplinare nei confronti del dott. **NOME 1**, contestando, al capo A), l'illecito di cui all'art. 4, comma 1, lett. d) in relazione agli artt. 61, 609-*bis* e 609-*septies* c.p., per avere compiuto atti sessuali nei confronti della dott.ssa **NOME 3**, così come descritti in incolpazione; e, al capo B), l'illecito di cui all'art. 2, comma 1, lett. d), per aver posto in essere un comportamento gravemente scorretto nei confronti della collega, lesivo della dignità personale e della libertà sessuale della stessa.

In sede di interrogatorio del 9.12.2020, il dott. **NOME 1** depositava memoria difensiva, allegando le schermate dei messaggi scambiati con la dott.ssa **NOME 3**, nel periodo dal 10.1.2012 sino all'episodio di cui all'incolpazione disciplinare.

Nel corso dell'istruzione sommaria, la Procura Generale disponeva altresì l'acquisizione, al procedimento disciplinare, di copia degli atti relativi al procedimento a carico della dott.ssa **NOME 3**. In particolare, venivano acquisiti i verbali delle dichiarazioni rese dell'avv. **NOME 6**, sorella della dott.ssa **NOME 3**, con cui condivideva l'alloggio presso l'albergo **HOTEL 1** in **LUOGO 1**, dal dott. **NOME 5** e dal dott. **NOME 7**.

Con atto del 19.1.2021, la Procura Generale chiedeva alla Sezione disciplinare la fissazione dell'udienza di discussione del procedimento a carico del dott. **NOME 1**.

Alla prima udienza del 7 maggio 2021, la Sezione disciplinare disponeva la citazione dei seguenti testi: **NOME 3**; **NOME 6**, dott. **NOME 8**, dott. **NOME 7**.

Alle udienze del 21 maggio, 24 settembre e 22 ottobre 2021, venivano escussi **NOME 3**, assistita dall'avv. Prof. **NOME 9**, la quale ribadiva quanto già dichiarato nell'interrogatorio e nella memoria difensiva; l'avv. **NOME 6** ed il dott. **NOME 8**. Si disponeva l'acquisizione del verbale di udienza del 15 luglio 2021 del proc. n. 91/2020, a carico della dott.ssa **NOME 3**, in cui era stato escusso il dott. **NOME 7**.

All'udienza del 16 dicembre 2021, all'esito della discussione delle parti e della camera di consiglio, la Sezione disciplinare ha dichiarato il dott. **NOME 1** responsabile dell'illecito disciplinare a lui ascrivito al capo a), infliggendogli la sanzione disciplinare della perdita di anzianità per mesi due; lo ha, invece, assolto dall'incolpazione sub b), per essere rimasto escluso l'addebito.

Motivi della decisione

1. Il fatto oggetto di addebito, così come descritto in incolpazione, si sostanzia nell'aver il dott. **NOME 1** compiuto atti sessuali nei confronti della dott.ssa **NOME 3**, senza il di lei consenso, all'interno dell'Hotel **HOTEL 1** di **LUOGO 1**, nella sera tra l'11 e il 12 dicembre 2015, approfittando dell'assenza di altre persone ed agendo con rapidità di azione in modo da sorprendere e superare insidiosamente le capacità reattive di difesa della dott.ssa **NOME 3**. In particolare, le molestie sessuali sarebbero consistite in abbracci, nello stringere a sé la vittima, nel palpeggiarle il seno sinistro e nel baciarla più volte con la lingua nel tentativo di farle aprire la bocca, avendo accompagnato tali gesti con le espressioni verbali inequivocabili, quanto al loro profilo teleologico: "... *ti desidero... vieni nella mia stanza... ti prego...*".

Orbene, a fronte di tale condotta, vengono mosse al dott. **NOME 1** due contestazioni: al capo A), l'illecito disciplinare di cui all'art. 4, comma 1, lett. d), d. lgs., 23 febbraio 2006, n. 109, in relazione agli artt. 61, 609-*bis* e 609-*septies* cod. pen; al capo B), l'illecito disciplinare di cui agli artt. 1 e 2, comma 1, lettera d), d. lgs., 23 febbraio 2006, n. 109, per avere, in violazione del dovere di correttezza e di equilibrio, tenuto un comportamento gravemente scorretto nei confronti della dott.ssa **NOME 3**, in quanto lesivo della dignità personale e della libertà sessuale della persona offesa, la cui fiducia veniva carpita facendo leva sul rapporto professionale e sulla relazione di amicizia, oltre che sulla comune appartenenza al Comitato Direttivo Centrale dell'**ASSOCIAZIONE 1**.

Come già sopra precisato, il fatto, nei termini descritti, è emerso dalle dichiarazioni rese dalla dott.ssa **NOME 3** nel corso dell'interrogatorio del 10.9.2020; dichiarazioni, successivamente, confermate nel presente procedimento ed in quello instauratosi nei suoi confronti.

Gli ulteriori elementi probatori acquisiti sono rappresentati dalle *chat* dei messaggi interscorsi tra la dott.ssa **NOME 3** ed il dott. **NOME 1** e dalle dichiarazioni rese dai seguenti testi: l'avv. **NOME 6**, sorella di **NOME 3**, che condivideva con lei la camera in albergo la notte tra l'11 ed il 12 dicembre 2015; il dott. **NOME 7**, Presidente di Sezione del Tribunale di **UFF. 4**, ed il dott. **NOME 8**, neuropsichiatra ed amico della dott.ssa **NOME 3**, ai quali la dott.ssa **NOME 3** aveva raccontato, il giorno dopo, l'episodio; infine, il dott. **NOME 5**, che aveva cenato la sera dell'11 dicembre 2015 con il dott. **NOME 1** e la dott.ssa **NOME 3**.

2. Appare necessario, preliminarmente, osservare che la fattispecie disciplinare in contestazione al capo A) presuppone la commissione di un fatto penalmente rilevante (art. 609-*bis* cp), oggetto di accertamento incidentale ad opera del Collegio, non essendo stato svolto alcun accertamento penale per

mananza di querela. Di tal che, questa Sezione disciplinare deve, dapprima, procedere all'analisi del supporto probatorio del fatto, costituito principalmente dalle dichiarazioni della dott.ssa **NOME 3**. Successivamente, si procederà all'analisi della condotta del dott. **NOME 1** ai fini della valutazione della sussistenza dell'illecito disciplinare contestato.

Vengono, pertanto, passate in rassegna le dichiarazioni della dott.ssa **NOME 3**, nella qualità di vittima del delitto di cui all'art. 609-bis cp, trattandosi del perno principale sul quale regge la prova del fatto alla base della fattispecie disciplinare contestata. Al riguardo, appare opportuno richiamare, immediatamente, l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, nell'ambito del delitto di violenza sessuale, secondo cui le *“dichiarazioni della persona offesa possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, non trovando applicazione le regole dettate dall'art. 192 c.p.p., commi 3 e 4, che richiedono la presenza di riscontri esterni che confermino l'attendibilità delle parole medesime; tutto ciò, però, impone la verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigorosa rispetto a quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone* (Cass. Pen. Sez. III, 14/11/2018, n. 56117).

La giurisprudenza di legittimità ritiene, in ogni caso, necessario il *“vaglio rinforzato dell'attendibilità del testimone, se portatore di un astratto interesse a rilasciare dichiarazioni etero accusatorie”*, senza, tuttavia, *“negare l'autonomo valore probatorio delle stesse. In tal senso, qualora possa risultare opportuna l'acquisizione di positive conferme esterne a tali dichiarazioni, queste possono consistere in qualsiasi elemento di atto idoneo ad escludere l'intento calunnioso della persona offesa, ma non devono certo risolversi necessariamente in autonome prove del fatto, né devono assistere ogni segmento della narrazione della stessa, posto che la loro funzione è sostanzialmente quella di asseverare esclusivamente ed in via generale la sua credibilità soggettiva”* (Cassazione penale, sez. V, 26/3/2019, n. 21135).

Il vaglio rinforzato si impone, a maggior ragione, nella vicenda in esame, posto che la dott.ssa **NOME 3** ha reso le dichiarazioni a carico del dott. **NOME 1**, nell'ambito di altra procedura disciplinare a proprio carico, come sopra meglio descritta.

3. Tanto premesso, si procede, ora ad esaminare le dichiarazioni della dott.ssa **NOME 3**, la quale ha affermato, innanzitutto, di avere conosciuto il dott. **NOME 1** nel 2011 e di avere, immediatamente, instaurato con lui un rapporto di cordiale amicizia.

Con particolare riguardo al fatto risalente alla sera dell'11 dicembre 2015, la dott.ssa **NOME 3** ha riferito di aver cenato, unitamente con il dott. **NOME 1** ed il dott. **NOME 5**, presso il ristorante “**XXX**”, dovendo,

l'indomani, in **LUOGO 1**, prendere parte alla riunione del Comitato Direttivo Centrale dell'**ASSOCIAZIONE 1**, convocata il 12 dicembre successivo presso la sede della medesima associazione, presso il "palazzo" della Corte di Cassazione; che, dopo cena, tutti e tre erano rientrati nel medesimo albergo dove soggiornavano e, dopo aver condiviso il breve tragitto in ascensore, diretti, ciascuno, presso il proprio alloggio, lei ed il dott. **NOME 1** si erano fermati al terzo piano, ove erano allocate le rispettive camere, mentre il dott. **NOME 5** proseguiva per raggiungere il quarto piano.

Nel descrivere la dinamica dell'episodio, la dott.ssa **NOME 3** ha affermato che, mentre lei ed il dott. **NOME 1** si trovavano nel corridoio dell'albergo, in prossimità dei rispettivi alloggi, subito dopo aver parlato dell'imminente conclusione della comune esperienza al Comitato Direttivo Centrale dell'**ASSOCIAZIONE 1** e della successiva campagna elettorale per il rinnovo del medesimo organo statutario (che avrebbe visto impegnata come candidata solo la dott.ssa **NOME 3**), il dott. **NOME 1** le si era avvicinato, abbracciandola. La **NOME 3** interpretava tale abbraccio come un gesto di affetto, per cui si abbassava per dividerlo, ma, subito dopo, il dott. **NOME 1**, anziché allontanarsi, proseguiva nell'abbraccio e tentava di baciarla con la lingua, avvicinando la sua bocca a quella della dott.ssa **NOME 3**. Quest'ultima rimaneva paralizzata e, in una condizione di "profondo ed ingestibile disagio", riuscendo soltanto e faticosamente a mantenere la bocca chiusa, mentre il dott. **NOME 1** cercava, ripetutamente e con insistenza, di aprirla con la sua lingua, con la quale iniziava a "leccare" tutto il suo viso. In questo contesto, il dott. **NOME 1** la tratteneva stretta a sé e la accarezzava in vita e sul seno sinistro, dicendole che la desiderava, proponendole di entrare nella sua camera. La dott.ssa **NOME 3** precisava che, sebbene vestita con indumenti "pesanti", il dott. **NOME 1** era riuscito ad infilarle la mano all'interno del cappotto.

L'approccio a sfondo sessuale, secondo il racconto della dott.ssa **NOME 3**, veniva ripetuto dal dott. **NOME 1**, con la stessa dinamica del primo "tentativo", per altre due volte, fino a quando lei riusciva finalmente a divincolarsi e, non trovando argomenti, gli faceva presente che nella sua stanza c'era la sorella ad attenderla. A questo punto, il dott. **NOME 1** cominciava ad implorarla, chiedendole di entrare ugualmente nell'alloggio da lui occupato e di fermarsi anche se solo per mezz'ora. La **NOME 3**, approfittando dell'abbandono della sua presa, procedeva verso la propria stanza e riusciva ad entrarvi, senza voltarsi.

Il narrato coerente della dott.ssa **NOME 3** ha consentito di ripercorrere l'approccio del dott. **NOME 1** come articolatosi lungo tre sequenze. Nella prima sequenza, al tentativo del dott. **NOME 1** di baciare con la lingua la dott.ssa **NOME 3** faceva seguito la resistenza di quest'ultima che, nel divincolarsi, si rivolgeva al collega con l'espressione "Non è possibile, non possiamo, siamo amici". A questo punto, inizia la seconda sequenza, con le medesime modalità della prima, anch'essa caratterizzata dalla resistenza della

dott.ssa **NOME 3**, che, per far desistere il collega gli ha detto “pensa a **NOME 10**”, il nome della moglie del dott. **NOME 1**, il quale ha reiterato l’invito alla dott.ssa **NOME 3** ad accomodarsi nella sua camera di albergo. Infine, la terza sequenza caratterizzata dalle medesime modalità, come sopra descritto.

4. Avuto riguardo al profilo del vaglio rinforzato che deve assistere la valutazione delle dichiarazioni della vittima di fatti di violenza sessuale, occorre mettere conto del fatto che il disvelamento della notizia non è avvenuto per la prima volta in occasione dell’interrogatorio reso dalla dott.ssa **NOME 3** in sede di accertamento disciplinare, e cioè a distanza di 5 anni, bensì nell’immediatezza dei fatti medesimi.

E, invero, la dott.ssa **NOME 3** ha dichiarato di avere raccontato il fatto, sommariamente, non appena entrata nella camera dell’albergo, alla sorella, che le aveva chiesto cosa fosse accaduto, essendo stata, la sua attenzione, richiamata da un vociare nel corridoio dell’albergo; di avere trascorso gran parte della notte in bagno, provando a vomitare, senza riuscirci, lavandosi ossessivamente il viso e parte dei capelli; di non essere riuscita a dormire, mantenendo per tutta la notte “un’agitazione profonda ed insostenibile”.

La mattina dopo, la dott.ssa **NOME 3** ha dichiarato di aver descritto tutti i dettagli dell’episodio alla sorella; di avere contattato telefonicamente, mentre si trovava ancora in camera, due persone a lei particolarmente care, per raccontare il fatto, il dott. **NOME 7** (Presidente di Sezione del Tribunale di **UFF. 4**) ed il dott. **NOME 8** (neuropsichiatra).

Corroborano la credibilità della persona offesa proprio le testimonianze rese da **NOME 6** e dai dott.ri **NOME 7** e **NOME 8**.

L’avv. **NOME 6**, sorella della vittima, ha dichiarato di avere sentito voci provenienti dal corridoio e di avere provato “un misto tra preoccupazione e curiosità” ed una sensazione di inopportunità, perché si trattava di voci animate in un corridoio di albergo di notte; di avere visto la sorella entrare e sedersi sul letto, con il trucco sbavato e qualche lacrima; che la sorella, appena entrata in stanza, le aveva raccontato l’episodio, riferendole che il dott. **NOME 1** l’aveva abbracciata, le aveva toccato il seno e le aveva leccato il volto ed i capelli, tentando di aprirle la bocca più volte; che i dettagli dell’episodio le venivano descritti più approfonditamente dalla sorella il giorno dopo.

Il dott. **NOME 7** ha dichiarato di essere stato contattato telefonicamente dalla dott.ssa **NOME 3**, una mattina risalente a diversi anni orsono, dalla quale aveva appreso che, la sera precedente, il dott. **NOME 1**, nel corridoio dell’albergo dove entrambi alloggiavano, la aveva stretta a sé, toccandola e palpeggiandola nel tentativo di avere un approccio di natura sessuale. Ha aggiunto che era rimasto colpito per un dettaglio, che poi la dott.ssa **NOME 3** gli aveva ribadito anche successivamente, cioè che il dott. **NOME 1** aveva “la lingua di fuori” ed aveva cercato di baciarla, incontrando la resistenza della

vittima che, a sua volta, cercava di liberarsi dalla stretta e respingere l'approccio; che, successivamente, quando ha incontrato la dott.ssa **NOME 3** in circostanze in cui c'era la possibilità che fosse presente anche il dott. **NOME 1**, la medesima dott.ssa **NOME 3** lo aveva pregato di non lasciarla da sola con il dott. **NOME 1**; che la dott.ssa **NOME 3** gli aveva confidato di versare in una situazione di travaglio interiore, essendo indecisa se presentare querela, poiché consapevole che la denuncia avrebbe potuto creare grave discredito sull'intera magistratura; che la dott.ssa **NOME 3**, in qualche circostanza, aveva definito il dott. **NOME 1** un "porco", per sfogarsi o per dimostrare la sua frustrazione per quanto accaduto.

Anche il dott. **NOME 8** ha confermato il narrato della dott.ssa **NOME 3**. Egli, infatti, ha dichiarato di avere un rapporto di cordialità con la dott.ssa **NOME 3**, maturato per effetto della collaborazione da lui stesso prestata, quale consulente, nell'ambito di procedimenti penali gestiti dalla dott.ssa **NOME 3**; di avere ricevuto un messaggio (sms) la sera fra l'11 ed il 12 dicembre 2015 dalla dott.ssa **NOME 3**, di cui si era accorto solo la mattina successiva, poiché, al momento dell'invio, egli stava già dormendo; che quella stessa mattina la **NOME 3** lo aveva contattato per chiedergli aiuto per il suo stato di ansia, derivante da quell'episodio increscioso, ossia che un collega tra l'ascensore ed il corridoio dell'albergo aveva avuto un approccio intrusivo nei suoi confronti, cioè l'aveva baciata e le aveva toccato il seno; che successivamente la **NOME 3** lo aveva contattato più volte per crisi di ansia ed attacchi di panico in situazioni legate alla rievocazione di quell'evento; che, un po' di tempo dopo, la **NOME 3** lo aveva chiamato nuovamente per dirgli che stava male ed era chiusa in bagno dopo avere rivisto quella persona, tanto che lui le aveva consigliato di assumere un farmaco, per calmarsi.

5. La ricostruzione dell'episodio ha toccato anche alcuni fatti avvenuti successivamente, richiamati dalla dott.ssa **NOME 3** per rimarcare lo stato di disagio provocato dalla condotta del dott. **NOME 1**.

Fra questi accadimenti, la dott.ssa **NOME 3**, innanzitutto, ha riferito che, il giorno dopo, si era recata all'incontro in Cassazione con l'autovettura di servizio del dott. **NOME 1**, in base ad un accordo preso prima dell'accaduto, in quanto in quel momento aveva ritenuto fosse la soluzione migliore per non destare sospetti nei colleghi e perché comunque sarebbero stati accompagnati dal personale della scorta del collega **NOME 1** (Procuratore della Repubblica di **UFF. 1**), confidando anche nel fatto che lui si sarebbe scusato ovvero avrebbe spiegato l'accaduto; che, tuttavia, durante il brevissimo tragitto in auto, lei ed il dott. **NOME 1** non si erano nemmeno parlati e che solo, all'interno dell'ascensore dell'edificio che ospita gli Uffici della Corte di Cassazione, lui le aveva confidato di aver sentito molto freddo durante la notte; che, nella giornata, la dott.ssa **NOME 3** non aveva partecipato attivamente ai

lavori e aveva telefonato per due volte all'amico, il dott. **NOME 4**, per riferire l'accaduto, senza entrare nel dettaglio.

In relazione agli ulteriori contatti avuti con il dott. **NOME 1**, la **NOME 3** ha dichiarato che, alle ore 15.51 del 12 dicembre 2015, aveva ricevuto un messaggio *whatsapp* dal dott. **NOME 1** dal contenuto: "*Ma mi vuoi ancora bene?*"; che, dopo questo messaggio, aveva contattato telefonicamente di nuovo il dott. **NOME 4** per essere rassicurata e che lo stesso le aveva consigliato di rispondere; che lei aveva provato a formulare un messaggio di risposta, ma non vi era riuscita; che, successivamente, erano seguiti altri due messaggi del dott. **NOME 1**, la sera stessa ed il giorno dopo, ma ad entrambi non aveva ritenuto di dare risposta. La dott.ssa **NOME 3** ha dichiarato, infine, che il dott. **NOME 1** le aveva inviato un messaggio di auguri il 24 dicembre 2015, rimasto anche questo senza risposta. Si tratta di dichiarazioni confortate dai contenuti della messaggistica, fra il dott. **NOME 1** e la dott.ssa **NOME 3**, riversata in atti.

Qualche tempo dopo il 12 dicembre 2015, in particolare, tra la fine di febbraio ed i primi di marzo del 2016, in occasione di una serata organizzata dal gruppo **LUOGO 2** di **CORRENTE 1**, in conclusione della campagna elettorale per le imminenti elezioni del CDC dell'**ASSOCIAZIONE 1**, la dott.ssa **NOME 3** ha dichiarato di avere incontrato di nuovo, inaspettatamente, il dott. **NOME 1** a **LUOGO 2**. Ella era certa che il dott. **NOME 1** fosse a **LUOGO 3**, anche perché quest'ultimo non aveva segnalato, nella *chat* comune del gruppo di **CORRENTE 1 LUOGO 4- LUOGO 5**, che sarebbe stato presente. Durante la serata, aveva fatto di tutto per non rimanere da sola, anche con l'aiuto del dott. **NOME 7**, che era rimasto quasi sempre vicino a lei. Quasi sul finire della serata, il dott. **NOME 1** le si era avvicinato da tergo, chiedendole di parlare; le chiedeva se potevano tornare ad essere amici come prima, ricevendo risposta negativa, a causa del gravissimo episodio, che le aveva provocato un profondo malessere; di tal che niente avrebbe potuto essere come prima. A quel punto, lui le chiedeva: "tu non hai mai sbagliato nella vita?" e lei gli rispondeva affermativamente, ma che poi aveva chiesto scusa in tutte le lingue del mondo, non potendo tollerare che qualcuno stesse male a causa sua.

Dopo l'incontro correva in bagno e da lì chiamava il dott. **NOME 8** che la rassicurava dandole consigli per affrontare il viaggio di rientro.

6. Ricostruiti in questi termini gli elementi probatori acquisiti al presente procedimento, risulta necessario riepilogare quanto prospettato dall'incolpato nelle memorie difensive depositate.

Il dott. **NOME 1** ha dedotto, preliminarmente, l'inutilizzabilità delle dichiarazioni della dott.ssa **NOME 3**, poiché riferite a conversazioni via *chat* su vicende di vita privata, dunque, assunte in violazione del diritto di riservatezza e di *privacy*, in contrasto con l'art. 191 cpp; ha fatto rilevare, in

ogni caso, l'insussistenza del reato presupposto dell'incolpazione di cui all'art. 609-bis cp sotto il profilo sia oggettivo che soggettivo.

Quando al fatto addebitato, la difesa ha fornito una ricostruzione dell'episodio divergente rispetto a quella della dott.ssa **NOME 3**. In particolare, l'incolpato ha ammesso un mero "tentativo di approccio" nei confronti della dott.ssa **NOME 3**, nella convinzione del consenso della medesima, in virtù del legame instauratosi tra i due, chiaramente desumibile dai messaggi scambiati dal 2013 al dicembre 2015, acquisiti al presente procedimento. Dalla lettura complessiva delle *chat* emerge, infatti, il tono di confidenza e di scherzo (quasi di *flirt*) esistente. Dunque, il gesto del dott. **NOME 1**, lungi dall'essere un'intrusione nell'intimità della dott.ssa **NOME 3**, sarebbe consistito in una semplice *avance*, interrotta *sua sponte* dall'incolpato, subito dopo aver registrato il dissenso della dott.ssa **NOME 3**.

A sostegno dell'insussistenza della violenza, è stato rappresentato, anzitutto, l'impossibilità materiale di realizzazione degli atti contestati da parte del dott. **NOME 1** ai danni della dott.ssa **NOME 3**, a causa della rilevante differenza di altezza esistente tra i due. In particolare, il dott. **NOME 1**, essendo più basso della dott.ssa **NOME 3** di oltre 10 cm, non si sarebbe mai potuto avvicinare al viso della suddetta, in mancanza del suo consenso e, quindi, se lei non si fosse volontariamente abbassata.

È stata rimarcata altresì l'inattendibilità delle dichiarazioni della dott.ssa **NOME 3**, qualificate come contraddittorie e lacunose, sia intrinsecamente, sia perché discordanti rispetto alla versione dei fatti fornita dalla sorella e dal dott. **NOME 7**.

In sintesi, secondo quanto prospettato dalla difesa, i motivi di inattendibilità delle dichiarazioni della dott.ssa **NOME 3** sono i seguenti: il contesto in cui sono state rilasciate le dichiarazioni, ossia nell'ambito di un interrogatorio dove la dott.ssa **NOME 3** aveva assunto la veste di incolpata in un procedimento disciplinare. Dunque, non spontaneamente e a distanza di cinque anni dai fatti; l'incongruità comportamentale della dott.ssa **NOME 3**, desunta dalla circostanza che ella, il giorno dopo, si sarebbe recata al palazzo di giustizia, unitamente con il dott. **NOME 1**, avvalendosi dell'autovettura di servizio di quest'ultimo.

L'ennesima riprova dell'inattendibilità delle dichiarazioni della dott.ssa **NOME 3** - secondo la prospettazione difensiva - verrebbe dedotta dal mancato riferimento all'episodio, da parte del dott. **NOME 4**, in occasione del dopo cena all'Hotel **HOTEL 2** (9 maggio 2019), allorquando si parlava, fra gli astanti, della candidatura di **NOME 1** e dei possibili motivi ostativi alla sua nomina quale Procuratore di **UFF. 3**. In altri termini, se il dott. **NOME 4** fosse stato effettivamente a conoscenza dell'accaduto ai danni della dott.ssa **NOME 3**, quale occasione migliore avrebbe avuto il medesimo dott. **NOME 4** di servirsi di una informazione certamente nociva per il dott. **NOME 1**.

La difesa ha, inoltre, fatto rilevare come non sia possibile trovare elementi di riscontro nelle dichiarazioni rese dal dott. **NOME 7**, dal dott. **NOME 8** e dall'avv. **NOME 6**, i quali riferiscono esclusivamente quanto loro riportato dalla stessa dott.ssa **NOME 3**.

In ogni caso, quanto all'elemento soggettivo, la convinzione del dott. **NOME 1** circa il consenso della dott.ssa **NOME 3**, fondata sul legame esistente tra i due, determinerebbe il venir meno anche del dolo della con dotta rilevante ex art. 609-bis cp.

In conclusione, dunque, secondo la difesa, l'insussistenza della condotta di violenza sessuale posta a base delle incolpazioni determinerebbe l'inconfigurabilità di entrambi gli illeciti contestati.

In via subordinata, la difesa ha richiesto l'applicazione dell'art. 3-bis, d. lgs. 109/2006, per scarsa gravità del fatto, posto che il dott. **NOME 1**, anche dopo il clamore suscitato dalla vicenda, ha continuato ad essere circondato dalla massima fiducia e stima.

7. Prima di verificare la sussistenza dei requisiti degli illeciti disciplinari contestati, deve preliminarmente essere affrontata l'eccezione difensiva circa l'inutilizzabilità delle dichiarazioni della dott.ssa **NOME 3** ai sensi dell'art. 191 cpp, poiché assunte in violazione del diritto di riservatezza e di *privacy*.

In particolare, la difesa ha dedotto che le *chat* fra la dott.ssa **NOME 3** ed il dott. **NOME 4** fossero state acquisite in violazione della direttiva della Procura Generale della Corte di Cassazione, autoregolatrice dei criteri di esercizio dell'azione disciplinare in relazione alle vicende emerse nell'indagine penale a carico del dott. **NOME 4** e dei principi di proporzionalità e necessità, declinati dalla normativa sulla *privacy*, richiamati dalla medesima direttiva.

In sostanza, il rilievo disciplinare conferito ai messaggi scambiati tra la **NOME 3** e **NOME 4** contrasterebbe con due fondamentali linee guida contenute nella suddetta direttiva della Procura Generale: l'esigenza di rispetto della vita privata degli interlocutori; il divieto di sottoporre a censura affermazioni costituenti mere opinioni e manifestazione della libertà di pensiero.

Conseguentemente, di riflesso, la sottoposizione della dott.ssa **NOME 3** ad interrogatorio su *chat* private e disciplinarmente irrilevanti avrebbe comportato la violazione della medesima direttiva della Procura Generale oltre che degli inderogabili principi di necessità e proporzionalità previsti dalla normativa sulla *privacy*.

Ritiene questa Sezione che non possa essere accolta l'eccezione difensiva e che le dichiarazioni della dott.ssa **NOME 3** siano conseguentemente pienamente utilizzabili.

Quanto al valore probatorio delle chat acquisite, occorre precisare che, come chiarito dal consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, "*i messaggi "whatsapp" e gli sms conservati nella memoria di un telefono*

cellulare hanno natura di “documenti” ai sensi dell'art. 234 c.p.p., sicché è legittima la loro acquisizione mediante mera riproduzione fotografica, non trovando applicazione nè la disciplina delle intercettazioni, nè quella relativa all'acquisizione di corrispondenza di cui all'art. 254 c.p.p., non versandosi nel caso della captazione di un flusso di comunicazioni in corso, bensì nella mera documentazione “ex post” di detti flussi” (cfr. Cass. Pen. Sez. V, 10/03/2021, n.17552; Cass. Pen. Sez. VI, 12/11/2019, n.1822).

Posto ciò, è evidente come l'acquisizione dei messaggi scambiati tra la **NOME 3** e **NOME 4** risulti pienamente legittima. In particolare, le affermazioni della **NOME 3** e l'appellativo utilizzato nei confronti del dott. **NOME 1**, nell'ambito di una conversazione concernente l'assegnazione del posto di Procuratore della Repubblica di **UFF. 3**, non costituiscono una mera “opinione” e non hanno ad oggetto un fatto propriamente “privato”, ma presentano un chiaro contenuto denigratorio nei confronti del dott. **NOME 1** e si inseriscono nell'ambito di una comunicazione attinente all'assegnazione di un ufficio direttivo.

In quest'ottica, l'acquisizione delle suddette *chat* non è avvenuta in violazione della *privacy*, poiché sorretta dalla proporzionata ed ineludibile esigenza di indagare fatti di possibile rilievo disciplinare.

Alla luce di tali considerazioni, deve ritenersi che le dichiarazioni della dott.ssa **NOME 3** siano legittime ed utilizzabili.

7. Con riguardo al merito dell'illecito di cui al capo A), dopo aver passato in rassegna le dichiarazioni della dott.ssa **NOME 3**, sebbene il procedimento penale si sia concluso con decreto di archiviazione per mancanza di querela, compete, a questa Sezione l'accertamento incidentale in ordine al delitto di cui all'art. 609-*bis* cp, proteso alla valutazione della conseguente lesione per l'immagine del magistrato e del prestigio della magistratura, ai fini della verifica della sussistenza dell'illecito di cui all'art. 4, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 109/2006.

In diritto, mette conto rilevare che l'art. 609-*bis* cp tutela la libertà sessuale, da intendersi quale insopprimibile corollario della persona umana, in sintonia con l'impostazione personalistica della Costituzione. La libertà sessuale esprime la “libertà di autodeterminazione della propria corporeità sessuale”, quale libertà assoluta e incondizionata, che non incontra limiti nelle diverse intenzioni che l'altra persona possa essersi prefissa, e men che meno in presunti limiti culturali dell'aggressore (Cass. pen., Sez. III 5.11.2019, dep. 16.3.2020, n. 10074; Cass. pen., Sez. III 5.6.2015, (dep. 16.9.2015), n. 37364, Rv. 265181).

La fattispecie tipica oggettiva di cui all'art. 609-*bis* c.p. è costruita attraverso il richiamo, nel modello legale, a tre diverse modalità di estrinsecazione della condotta punibile che si risolvono in: 1) una costrizione fisica o morale contrassegnata rispettivamente dall'uso della violenza o della

minaccia; 2) un abuso di autorità; 3) un'induzione che si realizza: 3.1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto; 3.2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.

Il soggetto passivo deve, pertanto, essere costretto (o indotto) a compiere (oppure a subire), senza il proprio consenso, “atti sessuali”.

Occorre, dunque, verificare se, alla luce degli elementi acquisiti, sussista la prova che la dott.ssa **NOME 3** sia stata costretta a subire atti a sfondo sessuale da parte del dott. **NOME 1**.

In tale ottica, è necessario definire i parametri di rilevanza delle dichiarazioni rese dalla dott.ssa **NOME 3**.

8. Si ritiene, innanzitutto, che gli elementi probatori acquisiti conducano a considerare la dott.ssa **NOME 3** un teste credibile.

Si rileva a riguardo come la ricostruzione dei fatti fornita -in più sedi- dalla dott.ssa **NOME 3** sia risultata coerente, immune da contraddizioni logiche, completa, convergente con quanto dichiarato dagli altri testi escussi, affrancata da qualunque intento auto-difensivo o etero-accusatorio.

Non integra, in particolare, una contraddizione il profilo segnalato dalla difesa relativo alla differenza di altezza esistente tra i due, avendo la **NOME 3** espressamente riconosciuto di essersi “abbassata per abbracciare” il collega e di essere poi rimasta “paralizzata” a fronte degli atti posti in essere dall’incolpato.

Né può costituire fonte di inattendibilità il peculiare contesto in cui queste dichiarazioni sono state rilasciate, dal momento che, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, l’eventuale astratto interesse etero accusatorio della persona offesa non fa venire meno l’ “autonomo valore probatorio” delle relative dichiarazioni.

Rileva altresì, in ordine alla credibilità della dichiarante, il peculiare *status* di magistrato della medesima, le relative condizioni sociali e culturali e del passato, privo di episodi tali da legittimare una perdita di credibilità.

La sussistenza del fatto contestato risulta, inoltre, comprovata, oltre che dalle dichiarazioni della persona offesa – di per sé idonee a fondare il giudizio di responsabilità – da ulteriori elementi di fondamentale rilievo.

E, sotto questo profilo, vengono, innanzitutto, in rilievo i messaggi inviati successivamente al fatto da parte del dott. **NOME 1**, rimasti privi di risposta da parte della **NOME 3** (tra i quali “*ma mi vuoi ancora bene?*”) e seguiti dall’interruzione di ogni forma di comunicazione telefonica, dopo anni di rapporti cordiali. Si tratta di elementi che costituiscono un formidabile riscontro della solidità del narrato di un episodio particolarmente grave intervenuto tra i due la sera precedente.

Vanno, poi, richiamate le dichiarazioni convergenti rese dall’avv. **NOME 6**, dal dott. **NOME 7** e dal dott. **NOME 8**, comprovanti in maniera

univoca la realizzazione del fatto da parte del dott. **NOME 1** nella precisa dinamica descritta in incolpazione.

In particolare, l'avv. **NOME 6**, che condivideva la camera con la sorella, ha dichiarato di avere sentito voci provenienti dal corridoio e di avere poi visto la sorella che rientrava in stanza "in lacrime e con il trucco sbavato".

Tutti e tre i testi descrivono il fatto raccontato loro dalla **NOME 3** nei medesimi termini: il dott. **NOME 1** ha avuto un approccio sessuale nei confronti della dott.ssa **NOME 3**, abbracciandola e cercando di baciarla, leccandole con la lingua il volto e la bocca e palpeggiandola.

Riveste particolare rilevanza la contestualità tra l'episodio ed il coinvolgimento della sorella e dei dott.ri **NOME 7** e **NOME 8**: l'avv. **NOME 6** ha visto la sorella subito dopo il contatto con il dott. **NOME 1**; sia il dott. **NOME 7** che il dott. **NOME 8** affermano di essere stati contattati dalla dott.ssa **NOME 3** per ricevere conforto immediatamente dopo l'episodio, dunque il 12 dicembre 2015. Tali dichiarazioni costituiscono, dunque, un'ulteriore dimostrazione della genuinità e veridicità del racconto della **NOME 3**, la quale, all'epoca, non aveva alcun motivo per "inventarsi" tale storia, né poteva avere alcun intento autodifensivo ed etero accusatorio.

Il complesso di questi elementi non può che fondare la prova del compimento da parte del dott. **NOME 1** di atti "intrusivi" nei confronti della dott.ssa **NOME 3**, consistiti in abbracci, nello stringere a sé la vittima, nel palpeggiarle il seno sinistro e nel baciarla più volte con la lingua nel tentativo di farle aprire la bocca.

Tale condotta, in applicazione dell'art. 609-bis cp e dei relativi elementi di tipicità, integra il delitto di violenza sessuale.

In punto di diritto, la giurisprudenza di legittimità ha, infatti, chiarito che *"ai fini della configurabilità del delitto di violenza sessuale, non occorre che la violenza si espliciti con forma o veemenza particolare, ovvero in modo brutale ed aggressivo, potendo manifestarsi anche come sopraffazione funzionale e limitata alla pretesa dell'atto sessuale"* (Cassazione, sez. V, 22/09/2021, n. 37460).

Viene, poi, accolta una nozione ampia di "atto sessuale" tale da comprendere *"qualsiasi condotta che, risolvendosi in un contatto corporeo seppure fugace ed estemporaneo, ponga in pericolo la libera autodeterminazione della persona offesa nella sfera sessuale, che costituisce l'oggetto della tutela penale"* (Cass. pen., Sez. I, 25.01.2006, n. 7369).

In particolare, per decifrare il significato di "atto sessuale", è necessario un approccio sintetico, segnatamente tramite il ricorso ad un criterio sia oggettivistico-anatomico sia oggettivistico-contestuale, che tenga conto, cioè, del contesto di azione in maniera che, dalle modalità della condotta nel suo complesso, si accerti se vi sia stata o meno una indebita compromissione della libera determinazione della sfera sessuale altrui (Cass. pen., sez. III, 11.05.2016, n. 35591).

In tale ottica, integrano la nozione di violenza sessuale anche condotte non direttamente indirizzate verso zone “erogene” (quale ad esempio il bacio sulla guancia) *“allorquando, in base ad una valutazione complessiva della condotta che tenga conto del contesto ambientale e sociale in cui l'azione è stata realizzata, del rapporto intercorrente tra i soggetti coinvolti e di ogni altro dato fattuale qualificante, possa ritenersi che abbia inciso sulla libertà sessuale della vittima”* (Cass. Pen., sez. III , 02/12/2020 , n. 6158).

In applicazione dei suddetti principi al caso di specie, la condotta del dott. **NOME 1**, ha integrato una forma di “violenza sessuale”, essendosi sostanziata in atti diretti ad una zona erogena (il seno sinistro) e, in ogni caso, intrusivi nella sfera sessuale della persona offesa (l’aver abbracciato la vittima, tenendola stretta a sé e leccandole il viso e la bocca), in mancanza di consenso.

Rileva, a tal fine, il peculiare contesto ambientale, sociale e temporale, ossia la circostanza che il fatto sia avvenuto nell’ambito di un rapporto di amicizia e cordialità, nel corridoio di un albergo abitualmente frequentato da altri magistrati e la sera precedente di una riunione che i due avrebbero condiviso al Comitato Direttivo Centrale dell’**ASSOCIAZIONE 1**.

Né può acquisire rilievo, ai fini della esclusione del dolo della violenza sessuale e, dunque, dell’illecito disciplinare contestato al capo A), quanto dedotto dall’incolpato circa la convinzione del consenso della **NOME 3**.

L’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità ritiene, infatti, che *“ai fini della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di violenza sessuale, è sufficiente che l'agente abbia la consapevolezza del fatto che non sia stato chiaramente manifestato il consenso da parte del soggetto passivo al compimento degli atti sessuali a suo carico; ne consegue che è irrilevante l'eventuale errore sull'espressione del dissenso anche ove questo non sia stato esplicitato, potendo semmai fondarsi il dubbio sulla ricorrenza di un valido elemento soggettivo solamente nel caso in cui l'errore si fondi sul contenuto espressivo, in ipotesi equivoco, di precise e positive manifestazioni di volontà promananti dalla parte offesa* (Cass. Pen. Sez. III, 19/05/2021, ud. 19/05/2021, dep. 17/09/2021, n. 34582; Cass. Pen. Sez. III, 14/10/2020, ud. 14/10/2020, dep. 19/02/2021, n. 6520).

In altri termini, per il dolo del delitto di violenza sessuale, è sufficiente che il soggetto abbia agito in mancanza di un consenso manifestato dalla persona offesa. Né può, in alcun modo, rilevare l’eventuale “errore” del soggetto attivo sul dissenso, essendo evidente che una simile ricostruzione finirebbe con lo “scusare” ingiustificatamente tutte quei fatti -penalmente rilevanti- in cui la vittima non sia riuscita a manifestare esplicitamente il proprio dissenso.

Nel caso *de quo*, la dott.ssa **NOME 3** non ha mai espresso al dott. **NOME 1** alcun consenso ad un approccio di tipo sessuale: lo stesso non poteva essere desunto dalla circostanza che la medesima si fosse chinata per “abbracciare” il dott. **NOME 1**, essendo un saluto frequente nell’ambito di un

rapporto di amicizia e cordialità; né poteva essere stato desunto dalla messaggistica intercorsa antecedentemente tra i due, in cui, pur in presenza di manifestazioni di affetto e stima da parte della dott.ssa **NOME 3**, non vi era mai stata alcuna *avance* di natura anche solo velatamente sessuale della medesima.

Vale la pena precisare che, se anche nella prima sequenza il dott. **NOME 1** avesse potuto equivocare sul consenso (l'abbraccio corrisposto dalla collega che si era chinata), successivamente, la resistenza a baciario, il rifiuto ad entrare in camera e l'accenno alla moglie di lui, sono comportamenti inequivoci del dissenso della dott.ssa **NOME 3**; e ciò, dunque, lo avrebbe dovuto indurre a porre fine agli atteggiamenti a sfondo sessuale (reiterazione del trattenimento della vittima, tentativo di bacciarla, ennesimo invito ad entrare nella propria camera).

Infine, in ordine alla sussistenza del "consenso" non può conferirsi rilievo alla condotta successiva al fatto posta in essere dalla dott.ssa **NOME 3**, ossia alla circostanza che il giorno dopo l'episodio la **NOME 3** si fosse recata insieme al dott. **NOME 1**, con l'autovettura di servizio, alla riunione del Comitato Direttivo.

A riguardo, la giurisprudenza di legittimità applicando "le regole razionali e le massime di comune esperienza" (tra cui quelle relative alle possibili reazioni delle vittime di violenze sessuali dopo la loro commissione e alle loro condizioni di fragilità psichica), ritiene irrilevante il comportamento successivo agli atti di violenza posto in essere dalla persona offesa, arrivando a ritenere compatibile con la violenza appena subita anche "il fatto che la vittima si sia fatta riaccompagnare a casa in automobile dall'imputato" (Cass., Sez. III, n. 16/10/2019, n. 5512).

Nel caso di specie, la dott.ssa **NOME 3** ha riferito di essersi recata alla riunione insieme al dott. **NOME 1**, nonostante la vicinanza tra l'albergo e la sede del Comitato Direttivo, poiché non voleva creare "sospetti" negli altri colleghi e perché confidava nel ricevere le "scuse" da parte dell'incolpato. Tale spiegazione risulta plausibile, alla luce del pregresso rapporto esistente tra i due, per cui la dott.ssa **NOME 3** sperava in scuse che, anche solo "formalmente", riabilitassero la stima e la fiducia, in precedenza, riposte nel dott. **NOME 1**. In ogni caso, tale condotta va letta soprattutto alla luce delle condizioni di particolare disagio psichico della **NOME 3**, il giorno successivo al fatto, come evidenziato dalle testimonianze della sorella e dei dott.ri **NOME 8** e **NOME 7**, per cui la medesima dott.ssa **NOME 3** non poteva avere la lucidità necessaria per potere assumere la decisione migliore.

9. In conclusione, alla luce del complesso degli elementi esposti, questa Sezione ritiene che il dott. **NOME 1** sia responsabile dell'illecito di cui all'art. 4, comma 1, lett. d) del d.lgs. n. 109/2006.

Accertato il fatto reato, occorre rammentare che, ai sensi dell'art. 4, lett. d), d. lgs. 109/2006, esso ha valenza disciplinare, quando sia idoneo a ledere l'immagine del magistrato. Orbene, nel caso in esame, il comportamento del dott. **NOME 1**, integrante la fattispecie penalmente rilevante *ex art. 609-bis cp*, si è rivelata idonea a pregiudicare l'immagine del magistrato e del prestigio di cui egli deve godere. In tale ottica, assume rilievo il notevole clamore mediatico suscitato dalla vicenda, a livello nazionale, anche in ragione dell'incarico direttivo ricoperto di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di **UFF. 1**. Il prestigio di cui il medesimo dott. **NOME 1** deve godere nell'ambiente in cui lavora è stato, non solo potenzialmente, bensì in concreto leso, a causa dell'aggressione al bene giuridico (la libertà sessuale) della persona offesa, tutelato dalla specifica ipotesi di illecito tipizzato; bene giuridico che gode di una tutela penale rinforzata.

La particolare gravità del fatto ascrivibile al dott. **NOME 1**, integrante un'ipotesi di reato, preclude la possibilità di applicare l'esimente di cui all'art. 3-*bis*, d.lgs. n. 109/2006.

E, invero, ai fini dell'applicazione dell'art. 3-*bis* d. lgs. n. 109/2006 va esaminato se, a fronte della formale integrazione dell'illecito disciplinare, i nuovi elementi possano presentare indubbia valenza esimente, in grado di integrare gli estremi del fatto di scarsa rilevanza.

Al riguardo, occorre premettere come sia stato precisato che la norma di cui all'art. 3-*bis* d. lgs., 23 febbraio 2006, n. 109, (secondo cui l'illecito disciplinare non è configurabile quando il fatto è di scarsa rilevanza), è applicabile, sia per il tenore letterale della disposizione, che per la sua collocazione sistematica, a tutte le ipotesi previste negli artt. 2 e 3 medesimo decreto, anche quando la gravità del comportamento è elemento costitutivo del fatto tipico, e perfino quando integri la commissione di un reato (così recentemente, Cass. S.U., sent. n. 31058, 27/11/2019).

La Suprema Corte ha, inoltre, stabilito che il giudice deve procedere ad una valutazione d'ufficio, sulla base dei fatti acquisiti al procedimento e prendendo in considerazione le caratteristiche e le circostanze oggettive della vicenda addebitata, anche riferibili al comportamento dell'incolpato, purché strettamente attinenti allo stesso, con giudizio globale diretto a riscontrare se l'immagine del magistrato sia stata effettivamente compromessa dall'illecito (Cass., S.U., sent. n. 31058, 27/11/2019; Cass., S.U., 31 marzo 2015, n. 6468; Cass., S.U., n. 13911, 5/06/2017; Cass., S.U., n. 22577, 10/09/2019).

L'art. 3-*bis*, dunque, introduce, nella materia disciplinare, il principio di offensività, proprio del diritto penale, per cui richiede un riscontro, in concreto ed *ex post*, della lesione del bene giuridico tutelato (tra le altre, Cass., S.U., 13 dicembre 2010, n. 25091), da individuarsi, in particolare, nell'immagine pubblica del magistrato, ossia nel prestigio di cui il medesimo deve godere nell'ambiente in cui lavora, da un lato; dall'altro, nel bene giuridico tutelato

dallo specifico illecito tipizzato, da ravvisarsi, nell'ipotesi di cui all'art. 4, comma 1, lett. d), nella libertà sessuale della persona offesa.

Nel caso di specie, l'esame degli atti evidenzia, con immediatezza, l'esistenza di tutti gli elementi in grado di ritenere di rilevante lesività il fatto posto in essere dall'incolpato.

Le molestie sessuali poste in essere dall'incolpato, infatti, hanno determinato, così come sopra rimarcato, una grave lesione dell'immagine del magistrato e del prestigio di cui egli deve godere. Né possono acquistare valore esimente-compensativo le attestazioni di stima che il dott. **NOME 1** ha continuato a ricevere, dopo la risonanza mediatica della medesima vicenda, trattandosi di elementi esterni ed -in quanto tali- irrilevanti rispetto alla valutazione che questa Sezione è chiamata a compiere, i confini della quale sono rigorosamente delimitati dal fatto e dal suo intrinseco valore offensivo rispetto agli interessi tutelati dalle fattispecie disciplinari.

Le considerazioni che precedono in ordine alla gravità dell'illecito impongono la necessità di sanzionare le condotte tenute con particolare rigore.

10. Con riguardo delle valutazioni da compiere circa la sanzione da irrogare in concreto, va ricordato, in primo luogo che, come recentemente ribadito da questa Sezione disciplinare (sent. n. 139/2020) *«nel sistema delineato dal D. Lgs. n. 109/06 risultano determinate soltanto, e solo per taluni illeciti, le sanzioni minime applicabili, mentre non viene comunque mai determinata la sanzione massima: conseguentemente, la precisa determinazione della sanzione da irrogare è rimessa all'apprezzamento del Giudice disciplinare, in relazione alla specifica gravità del fatto o dei fatti concretamente addebitati»*; apprezzamento insindacabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione congrua e immune da vizi logico-giuridici (Cass., sez. un., 3 settembre 2020, n. 18302; in termini v. già Cass., S.U., 6 novembre 2014, n. 23677; 8 aprile 2009, n. 8615; 27 luglio 2007, n. 16625; 23 marzo 2007, n. 7102; 20 dicembre 2006, n. 27172; 5 maggio 2006, n. 10313; 19 novembre 2002, n. 16264, 9 ottobre 2001, n. 12366; 21 luglio 2001, n. 9971; 2 luglio 1994, n. 6274).

Per l'illecito di cui all'art. 4, lett. d), d. lgs. 109/2006 occorre, inoltre, considerare che non è determinata nemmeno la sanzione nel minimo applicabile.

In tale contesto, un limite implicito è stato individuato in relazione alle condizioni necessarie all'irrogazione della *«più grave delle sanzioni»*, la cui comminatoria richiede *«che l'illecito contestato al magistrato sia di tale entità che ogni altra sanzione risulti insufficiente alla tutela di quei valori che la legge intende perseguire [...] costituiti dalla fiducia e dalla considerazione di*

cui il magistrato deve godere, nonché dal prestigio dell'ordine giudiziario» (Cass. civ., sez. un., 24 novembre 2010, n. 23778; Id., 4 luglio 2012, n. 11137).

La congruità della motivazione sul punto impone a questa Sezione di considerare una serie di elementi, *«da tenere in conto non secondo una considerazione di tipo astratto, ma in rapporto specifico a tutte le circostanze del caso concreto sottoposto a giudizio»* (cfr. ancora la sent. n. 139/2020), dovendosi avere riguardo alla *«gravità dei fatti in rapporto alla loro portata oggettiva, [al]la natura e [al]l'intensità dell'elemento psicologico nel comportamento contestato unitamente ai motivi che l'hanno ispirato [...], [al]la personalità dell'incolpato, in relazione, soprattutto, alla sua pregressa attività professionale e agli eventuali precedenti disciplinari»* (Cass. civ., sez. un., 24 novembre 2010, n. 23778; Id., 4 luglio 2012, n. 11137), nonché *«al riflesso del fatto, oggetto di incolpazione, sulla stima del Magistrato, sul prestigio della funzione esercitata e sulla fiducia del pubblico nell'istituzione»* (Cass. civ., sez. un., 6 novembre 2014, n. 23677): elementi, tutti, da tenere in considerazione nel *«la scelta della sanzione da applicare [...] secondo il fondamentale criterio della proporzionalità»* (Cass. civ., sez. un., 6 novembre 2014, n. 23677).

Pertanto, in primo luogo, ai fini della individuazione della sanzione da irrogarsi in concreto occorre, come sopra detto, prendere le mosse dalla particolare gravità del fatto contestato, collegato ad una condotta penalmente rilevante (anche se non procedibile per difetto di querela), che ha arrecato pregiudizio direttamente ad una pluralità di beni giuridici sopra richiamati.

Le ragioni esposte, in ordine alla gravità oggettiva e soggettiva dell'illecito, escludono che all'incolpato possa essere applicata la sanzione minima dell'ammonimento, così come quella della censura. Quanto alla prima, si tratta invero, di un magistrato di elevata esperienza professionale, titolare dell'incarico direttivo di Procuratore della Repubblica, all'epoca del fatto; sicché si tratta di sanzione del tutto inadeguata. Quanto alla censura, essa pure si presenta inadeguata alla luce delle considerazioni sopra richiamate, in punto di grave lesione all'immagine di cui il magistrato deve godere nell'ambiente in cui lavora, tenendo conto della particolare natura odiosa del reato (art. 609-bis cp) presupposto dell'illecito disciplinare di cui all'art. 4, lett. d), d. lgs. 109/2002. Al contempo, tuttavia, deve escludersi che possa essere irrogata la sanzione massima, in quanto nella graduazione delle sanzioni imposta dal legislatore essa non appare l'unica in grado di soddisfare le esigenze di tutela dell'ordinamento, non potendosi ritenere che simili comportamenti siano talmente connaturati alla personalità evidenziata dall'incolpato, da indurre alla conclusione che lo stesso non possa svolgere per il futuro le funzioni giurisdizionali ordinarie. Analoghe considerazioni si possono porre a fondamento della esclusione sia della sanzione della sospensione dalle funzioni

sia della perdita temporanea dell'esercizio di incarico direttivo o semidirettivo; e ciò anche in ragione della natura episodica del fatto e della sua non attinenza all'esercizio di funzioni giudiziarie.

Ciò posto, e avuto riguardo anche alla accertata violazione dell'art. 4, lett. d) d. lgs. 109/2006, collegata alla commissione dell'illecito penale, *ex art. 609-bis cp*, appare proporzionata al fatto una sanzione superiore alla censura, individuabile nella perdita di anzianità per la durata di mesi 2.

11. Quanto al capo b), al dott. **NOME 1** si contesta l'illecito disciplinare di cui agli artt. 1 e 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, per avere, in violazione del dovere di correttezza e di equilibrio, tenuto un comportamento gravemente scorretto nei confronti della dott.ssa **NOME 3**, in quanto lesivo della dignità personale e della libertà sessuale della persona offesa, la cui fiducia veniva carpita facendo leva sul rapporto professionale e sulla relazione di amicizia, oltre che sulla comune appartenenza al Comitato Direttivo Centrale dell' **ASSOCIAZIONE 1**.

In punto di diritto, in relazione allo specifico illecito contestato, occorre rilevare che lo stesso, come definito dalla rubrica dell'art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 109/2006, riveste natura "funzionale", conferendo tipicità alle condotte espressamente previste - solo se ed in quanto - siano state poste in essere nell'esercizio delle "funzioni".

Ai fini della sussistenza dell'art. 2, comma 1, lett. d) del d.lgs. n. 109/2006, è necessario, dunque, che la condotta di "grave scorrettezza" sia stata realizzata nello svolgimento della funzione giurisdizionale.

In ordine, al concetto di "funzione", la giurisprudenza ha chiarito che lo stesso deve essere *"inteso in senso dinamico, in quanto connesso allo "status" di magistrato, dovendosi considerare quale scorrettezza funzionale grave, ai sensi della lett. d) della predetta norma, anche quella correlata a comportamenti che, pur se non compiuti direttamente nell'esercizio delle funzioni, sono inscindibilmente collegati a contegni precedenti o anche solo "in fieri", involgenti l'esercizio delle funzioni giudiziarie, al punto da divenire tutti parte di un "modus agendi" contrario ai doveri del magistrato"* (cfr. Cass. Civ. Sez. Un., 09/11/2018, n. 28653).

In applicazione di tale principio al caso di specie, ritiene questa Sezione che l'illecito contestato al capo b) non sia configurabile.

È evidente, infatti, come il fatto contestato non possa -in alcun modo, neanche implicitamente- essere correlato ad un "contegno involgente l'esercizio di funzioni giudiziarie".

In tale ottica, la giurisprudenza di legittimità qualifica in termini di "gravi scorrettezze funzionali" anche condotte in sé non riconducibili all'esercizio della funzione, purchè tali comportamenti abbiano -quanto meno- avuto origine dallo svolgimento di funzioni giurisdizionali. In altri termini, una

condotta, non costituente in sé atto di estrinsecazione della funzione, affinché possa integrare l'art. 2, comma 1, lett. d), deve comunque avere origine dall'esercizio di tipici compiti giurisdizionali (Cass. Civ. S.U., 14/07/2017, n. 17551).

Nel caso di specie, la condotta del dott. **NOME 1** non è derivata né è stata resa possibile dallo svolgimento di funzioni giurisdizionali, come reso evidente dall'appartenenza dei due magistrati a distinti uffici giudiziari. Non vi è stato, cioè, alcun nesso di occasionalità necessaria tra il comportamento dell'incolpato e l'esercizio di compiti giurisdizionali.

Tale collegamento "funzionale" non può neanche essere ricavato dalla comune appartenenza al Comitato direttivo dell'**ASSOCIAZIONE 1**, dal momento che l'**ASSOCIAZIONE 1** costituisce un'associazione di natura privata, con compiti e doveri nettamente distinti da quelli propri della funzione giurisdizionale.

Alla luce di tali elementi, per quanto concerne l'illecito disciplinare di cui al **capo b)**, ritiene questa Sezione che il dott. **NOME 1** debba essere assolto, per essere rimasto escluso l'addebito.

P.Q.M.

La Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura,
visto l'art. 19 D.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109,

dichiara

il dott. **NOME 1** responsabile dell'illecito disciplinare a lui ascritto al capo a) e gli infligge la sanzione disciplinare della perdita di anzianità per mesi due;

assolve

il dott. **NOME 1** dall'incolpazione sub b) per essere rimasto escluso l'addebito.

Roma, 16 dicembre 2021

Il Relatore
(Antonio D'Amato)

Il Presidente
(David Ermini)

Il Magistrato Segretario
(Adele Verde)

Depositato in Segreteria
Roma,
Il Direttore della Segreteria
(Rosalia Venditti)